

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 1951

(40^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito » (N. 1752) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, <i>relatore</i>	Pag. 385
CADORNA	386

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Fedeli, Gasparotto, Lavia, Leone, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Ottani, Palermo, Panetti, Pertini e Varaldo.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro.

CEMMI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito » (N. 1752) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Per provvedere alle esigenze di inquadramento provvisorio dell'Esercito, nel gennaio 1950 fu presentato alla Camera il disegno di legge relativo agli « Organici provvisori per i sottufficiali dell'Esercito », inteso a disciplinare la materia non soltanto per quanto concerne un numero definito di sottufficiali per i vari gradi, ma anche inteso a stabilire la posizione dei sottufficiali stessi nei rispettivi ruoli togliendo cioè dai ruoli stessi i dichiarati « irreperibili ». Condizione necessaria a poter consentire la promozioni di quelli che avevano avuto fermato l'avanzamento in conseguenza del fatto che trovavansi ancora figuranti iscritte in ruolo persone scomparse. Questo provvedimento rimase fino ad ora sospeso. La Camera, nella seduta del 20 giugno, l'ha preso in esame e lo ha approvato con alcuni emendamenti. Se consideriamo che è passato ormai un anno e mezzo dacchè il provvedimento fu presentato alla Camera e se pensiamo che esso era motivato dai motivi che ho esposto, possiamo rilevare come questo sia un provvedimento appena appena sufficiente rispetto ai primi bisogni dell'inquadramento dell'Esercito. Comunque, in attesa che venga presentato un

ordinamento, sia pure di transizione, che contempra misure adeguate è indispensabile approvare il provvedimento così come è per poter sbloccare almeno la carriera dei sottufficiali, dei quali alcuni, per esempio i sergenti maggiori, hanno più di tredici anni di permanenza nel grado. La Camera ha approvato alcuni emendamenti al disegno governativo. Il primo di questi emendamenti all'articolo 3 è inteso a poter consentire l'effettuazione di promozioni soltanto ad anzianità mentre la legge di avanzamento presupponeva anche quelle a scelta. La ragione per la quale questo emendamento è stato presentato è che, non essendo i ruoli ancora stati stabilizzati, perchè non sono ancora definite le posizioni di molti degli irreperibili, non si può procedere a promozioni a scelta perchè ciò presuppone, date le norme vigenti della legge di avanzamento, una situazione organica e di ruolo che sia esatta e stabile, cioè che non possa consentire reinserzioni o depennazioni che naturalmente verrebbero a turbare questa stabilità ed esattezza. Le promozioni a scelta, secondo le norme della legge di avanzamento, sono infatti effettuate per aliquote ben distinte e determinate per ciascun grado. Può essere pertanto promosso a scelta uno su tanti. Ritengo che questo emendamento apportato dalla Camera sia operante e da accogliersi. In ogni modo, trattasi di una disposizione transitoria.

Il secondo emendamento aggiuntivo approvato dalla Camera tende a sbloccare la carriera dei sergenti maggiori e viene a stabilire un limite di permanenza nel grado oltre al quale automaticamente si procede alla promozione al grado superiore. Questo limite è stato fissato in tredici anni. Mi pare che quando un sergente maggiore ha fatto tredici anni di permanenza nel grado meriti la promozione. Quindi sono del parere che la Commissione debba prendere in benevola considerazione il disegno di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati ed approvarlo. I sottufficiali dell'Esercito sono una benemerita categoria quanto mai dimenticata e negletta. Propongo che la legge sia approvata così come è congegnata perchè essa risponde non soltanto ad esigenze di inquadramento dei sottufficiali ma anche e soprattutto ad esigenze di giustizia.

GADORNA. Dichiaro di associarmi a quanto ha detto il senatore Cerica. Gli do atto che il disegno di legge ha carattere provvisorio. Infatti siamo tutti in attesa della definizione dell'ordinamento degli organici e questo in discussione è uno dei problemi più gravi della organizzazione dell'Esercito, tanto che in sede opportuna dovrà essere profondamente vagliato ed esaminato. Ad ogni modo, come ha detto l'onorevole Cerica, premesso e chiarito che si tratta di un provvedimento provvisorio e con carattere d'urgenza, il quale non potrà influire negativamente sulla futura definizione degli organici, dichiaro di dare il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, a modifica di quanto stabilito con l'articolo 14, primo comma della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1306, sono transitoriamente fissati come segue:

sergenti e sergenti maggiori vincolati a ferma o rafferma, sergenti maggiori in carriera continuativa	N. 7.800
marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia	N. 10.200

Negli organici suddetti sono compresi 90 capi maniscalchi delle tre classi e 70 sergenti maggiori e sergenti maniscalchi.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

In attesa che in sede di determinazione degli organici definitivi dei sottufficiali di cui al precedente articolo 1 vengano stabilite distinte aliquote di posti per ciascun grado

di maresciallo e di aiutante di battaglia, le promozioni da maresciallo ordinario a maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore possono essere conferite con decorrenza successiva alla data in cui i marescialli ordinari ed i marescialli capi compiono i prescritti periodi di permanenza nel grado.

(È approvato).

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali, e con decorrenza 1° luglio 1948, le promozioni nei vari gradi dei sottufficiali dell'Esercito sono effettuate solo ad anzianità, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quali risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 10 luglio 1941, n. 820.

Per l'anno 1948 il quadro di avanzamento ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 1948.

(È approvato).

Art. 4.

I sottufficiali in carriera continuativa dichiarati irreperibili a norma dell'articolo 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità. In caso di successiva accertata reperibilità sono reinseriti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, eventualmente anche in eccedenza agli organici, salvo il riassorbimento dell'eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

(È approvato).

Art. 5.

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 i sergenti maggiori dell'Esercito idonei all'avanzamento possono essere promossi al grado di maresciallo ordinario, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, al compimento del 13° anno di anzianità nel grado.

Le eccedenze che per effetto delle disposizioni del comma precedente si formeranno rispetto all'organico dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia stabilito dall'articolo 1 della presente legge, saranno riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

(È approvato).

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 40 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10.